

**Indice degli Articoli e degli Allegati del Regolamento della
“1° Lotteria PUIM Torino 2026”**

- 1. Denominazione della Lotteria**
- 2. Soggetto promotore**
- 3. Finalità della lotteria**
- 4. Ambito territoriale e requisiti soggettivi di partecipazione**
- 5. Durata della lotteria**
- 6. Proroghe e modifiche delle date**
- 7. Comunicazione e normativa di riferimento**
- 8. Destinazione dei fondi raccolti**
- 9. Descrizione e valore dei premi**
- 10. Modalità di determinazione del valore dei premi**
- 11. Numero complessivo dei biglietti e numerazione**
- 12. Prezzo unitario del biglietto**
- 13. Emissione, stampa, distribuzione e vendita dei biglietti**
- 14. Modalità di estrazione dei premi e Certificazione Notarile**
- 15. Luogo e data dell'estrazione e della Certificazione Notarile**
- 16. Criteri di assegnazione dei premi**
- 17. Comunicazione dei vincitori**
- 18. Termine per il ritiro dei premi e decadenza**
- 19. Modalità di ritiro del premio**
- 20. Trattamento dei premi non ritirati**
- 21. Obblighi fiscali e dichiarazione di valore**
- 22. Responsabilità e spese accessorie**
- 23. Trattamento dati personali**
- 24. Rinvio alle disposizioni di legge**
- 25. Pubblicità e comunicazione della manifestazione**
- 26. Eventuali modifiche, proroghe, riduzione premi o annullamento**
- 27. Accettazione del regolamento**
- 28. Disposizioni finali**

Regolamento

“1° Lotteria PUIM Torino 2026”

Art. 1 – Denominazione della Lotteria

La presente manifestazione a premi è denominata: **“1° Lotteria PUIM Torino 2026”**

Essa è organizzata ai sensi degli articoli 13 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e tutte le comunicazioni ufficiali, la rendicontazione finale, i verbali e i materiali di riferimento riporteranno tale denominazione.

Art. 2 – Soggetto promotore

La presente manifestazione a premi è promossa dall'Associazione Per Una Italia Migliore, ente senza scopo di lucro, con sede legale in Via Monte Napoleone 8, 20121 Milano (MI), codice fiscale 98002820151 e partita iva 14304190961.

L'Associazione opera in conformità al proprio statuto e ai fini istituzionali previsti, ed è in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 per l'organizzazione di lotterie riservate agli enti non commerciali.

L'Associazione promotrice si impegna a rispettare integralmente gli obblighi di legge e a conservare tutta la documentazione relativa alla presente iniziativa per i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 – Finalità della lotteria

La presente lotteria è indetta ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, al fine esclusivo di raccogliere fondi destinati al sostegno delle attività istituzionali dell'associazione promotrice.

In particolare, i proventi netti derivanti dalla vendita dei biglietti – intendendosi come tali l'importo residuo al netto dei costi di organizzazione della manifestazione e delle quote necessarie a coprire le spese di avvio e funzionamento dell'Associazione – saranno destinati al sostegno di progetti sociali rivolti ad anziani, disabili e animali sul territorio della Provincia di Torino, nonché al sostegno di piccole e medie imprese sul territorio nazionale nell'ambito di iniziative di interesse sociale, economico e territoriale, in coerenza con le finalità statutarie dell'Associazione.

La manifestazione si inserisce nell'ambito delle attività di interesse generale dell'Associazione, come previste dal proprio statuto, ed è organizzata nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Art. 4 – Ambito territoriale e requisiti soggettivi di partecipazione

La presente lotteria sarà svolta nell'ambito del territorio della Provincia di Torino e, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la partecipazione è riservata a tutte le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che partecipino mediante uno o più biglietti regolarmente emessi, distribuiti e rendicontati dall'Associazione nell'ambito della presente manifestazione.

I biglietti possono essere ceduti al pubblico a titolo oneroso o distribuiti a titolo gratuito nell'ambito di iniziative promozionali; sono considerati validi ai fini della partecipazione all'estrazione esclusivamente i biglietti regolarmente emessi dall'Associazione promotrice e per i quali risulti avvenuto il pagamento del corrispettivo dovuto all'Associazione stessa da parte del soggetto autorizzato alla distribuzione, indipendentemente dalla modalità di cessione al pubblico.

L'Associazione promotrice trasmette apposita comunicazione preventiva al Comune di La Loggia, in quanto autorità territorialmente competente ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'estrazione e comunque prima dell'avvio della vendita dei biglietti.

Art. 5 – Durata della lotteria

La vendita dei biglietti avrà inizio in data 09 marzo 2026 e si concluderà in data 30 aprile 2026 incluso, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni dalla comunicazione preventiva al Comune di La Loggia, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Art. 6 – Proroghe e modifiche delle date

L'Associazione promotrice si riserva la facoltà di prorogare il termine di chiusura della distribuzione dei biglietti e, conseguentemente, la data dell'estrazione dei vincitori, per comprovate esigenze organizzative, tecniche o operative connesse allo svolgimento della manifestazione.

Le proroghe potranno essere disposte fino a un massimo di due volte, ciascuna per una durata non superiore a 30 (trenta) giorni solari.

La variazione delle date sarà comunicata con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data originariamente prevista per l'estrazione, mediante:

- pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione;
- comunicazione presso gli esercenti aderenti;
- trasmissione formale dell'aggiornamento al Comune di La Loggia.

Art. 7 – Comunicazione e normativa di riferimento

La presente manifestazione a premi è organizzata nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, con particolare riferimento agli articoli 13 e 14, che disciplinano le lotterie promosse da enti senza scopo di lucro con finalità solidaristiche.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione Per Una Italia Migliore provvede a trasmettere apposita comunicazione preventiva:

- all'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)** – Direzione Territoriale competente;
- al **Comune di La Loggia**, quale autorità territoriale competente.

La documentazione relativa alla presente manifestazione sarà conservata presso la sede legale dell'Associazione per tutto il periodo previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 8 – Destinazione dei fondi raccolti

I proventi netti derivanti dalla vendita dei biglietti – al netto dei costi di organizzazione della manifestazione e delle spese di funzionamento dell'Associazione – saranno destinati al sostegno di progetti sociali rivolti ad anziani, disabili e animali sul territorio della Provincia di Torino, nonché al sostegno di piccole e medie imprese sul territorio nazionale nell'ambito di iniziative di interesse sociale, economico e territoriale.

L'Associazione si impegna a redigere e rendere pubblica una rendicontazione completa e documentata sull'utilizzo dei fondi raccolti, in conformità alla normativa vigente e ai principi di corretta gestione degli enti senza scopo di lucro.

Art. 9 – Descrizione e valore dei premi

I premi messi in palio con la presente lotteria sono determinati in funzione dell'ammontare complessivo dei proventi effettivamente incassati dall'Associazione promotrice al termine della distribuzione dei biglietti, secondo le soglie di seguito indicate:

a) qualora l'ammontare complessivo dei proventi incassati sia totale sui biglietti emessi, cioè pari a euro 51.500,00 (cinquantunomilacinquecento/00), il premio consisterà in n. 1 (una) autovettura di categoria citycar, del valore indicativo di circa euro 16.000,00 (sedicimila/00), comprensivo di IVA;

b) qualora l'ammontare complessivo dei proventi incassati sia compreso tra euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) ed euro 51.499,99, il premio consisterà in n. 1 (uno) scooter di fascia medio-alta, del valore indicativo compreso tra euro 6.000,00 (seimila/00) ed euro 8.000,00 (ottomila/00), comprensivo di IVA;

c) qualora l'ammontare complessivo dei proventi incassati sia inferiore a euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), il premio consisterà in n. 1 (uno) scooter, del valore indicativo di circa euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), comprensivo di IVA.

L'autovettura, ove prevista, sarà di classe di emissione ambientale minima Euro 6 e potrà essere nuova mai immatricolata, a chilometri zero, oppure seminuova con un'anzianità massima di 24 (ventiquattro) mesi e non oltre 20.000 (ventimila) chilometri percorsi.

I veicoli a due ruote, ove previsti, saranno nuovi mai immatricolati, a chilometri zero, oppure seminuovi con un'anzianità massima di 12 (dodici) mesi e non oltre 5.000 (cinquemila) chilometri percorsi; conformi alla normativa vigente in materia di circolazione e sicurezza stradale.

Art. 10 – Modalità di determinazione del valore dei premi

Il valore complessivo del premio messo in palio è determinato sulla base del prezzo di acquisto al lordo dell'IVA, risultante dalla fattura che sarà conservata agli atti dell'Associazione, in coerenza con l'art. 13 DPR 430/2001.

Eventuali ulteriori costi connessi alla consegna dei premi, quali spese di trasporto, immatricolazione, voltura o altri oneri accessori, non rientrano nel calcolo del valore dei premi ai fini del limite normativo e saranno sostenuti separatamente dall'Associazione.

Art. 11 – Numero complessivo dei biglietti e numerazione

L'Associazione emetterà un numero massimo di 5.150 (cinquemilacentocinquanta) biglietti, numerati progressivamente a partire dal n. 1.

Art. 12 – Prezzo unitario del biglietto

Il prezzo di ciascun biglietto è fissato in € 10,00 (dieci/00).

L'Associazione promotrice si riserva la facoltà di prevedere, nel corso della manifestazione, iniziative promozionali, condizioni agevolate o modalità di cessione differenziate dei biglietti, anche in favore di soggetti autorizzati alla distribuzione, fermo restando che tutti i biglietti validamente emessi partecipano all'estrazione alle medesime condizioni e con pari probabilità di vincita.

Art. 13 – Emissione, stampa, distribuzione e vendita dei biglietti

I biglietti della presente lotteria sono emessi dall'Associazione Per Una Italia Migliore e stampati in formato cartaceo; costituiscono gli unici titoli validi ai fini della partecipazione all'estrazione.

La distribuzione dei biglietti avviene tramite soggetti autorizzati dall'Associazione promotrice, all'interno del territorio della Provincia di Torino, secondo le modalità stabilite dalla stessa nel rispetto della normativa vigente.

I biglietti non distribuiti, non incassati o comunque non validamente emessi alla chiusura della distribuzione sono nulli e non partecipano all'estrazione.

Art. 14 – Modalità di estrazione dei premi

L'estrazione del biglietto vincente sarà effettuata utilizzando un software di estrazione casuale fornito da un soggetto terzo certificato, in grado di garantire l'imparzialità e la trasparenza del processo. Il software opererà su un elenco ufficiale dei biglietti validi, predisposto e fornito dall'Associazione promotrice. L'estrazione avverrà alla presenza di un incaricato del Comune territorialmente competente, che assisterà alle operazioni di estrazione.

Al termine dell'estrazione, il soggetto fornitore del software trasmetterà all'Associazione promotrice, tramite posta elettronica certificata (PEC), il verbale ufficiale contenente l'indicazione del biglietto vincente, che sarà conservato agli atti dell'Associazione.

Art. 15 – Luogo e data dell'estrazione

L'estrazione dei premi si terrà in data 04 maggio 2026 alle ore 16:00, in Via F. Baracca 3, 10040 La Loggia (TO), alla presenza di un incaricato comunale.

Art. 16 – Criteri di assegnazione dei premi

Il premio è abbinato al biglietto vincente estratto.

Art. 17 – Comunicazione ai vincitori

L'Associazione renderà noti i risultati dell'estrazione in data 05 maggio 2026 entro le ore 18:00, mediante pubblicazione dell'elenco dei biglietti vincenti sul sito ufficiale dell'Associazione.

Le informazioni relative ai risultati dell'estrazione potranno inoltre essere rese disponibili attraverso ulteriori canali informativi dell'Associazione, inclusi, a titolo esemplificativo, i profili social ufficiali e il materiale informativo messo a disposizione dei soggetti autorizzati alla distribuzione dei biglietti.

Art. 18 – Termine per il ritiro dei premi e decadenza

A decorrere dalla data di pubblicazione dei risultati dell'estrazione di cui all'Art. 17, il possessore del biglietto vincente dovrà, entro 15 (quindici) giorni, inviare comunicazione all'indirizzo ritiropremi@perunaitaliamigliore.it indicando un contatto telefonico e allegando copia/foto del biglietto, che sia riconoscibile il numero di serie, e carta d'identità leggibile e in corso di validità.

Ricevuta la comunicazione, l'Associazione verificherà la regolarità del titolo e comunicherà al vincitore le modalità e la data a partire dalla quale il premio potrà essere ritirato, nonché l'eventuale documentazione aggiuntiva da presentare.

Il ritiro del premio dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni solari dalla data indicata nella comunicazione dell'Associazione.

Il mancato rispetto dei termini descritti comporta la decadenza automatica dal diritto al premio, senza possibilità di successiva rivendicazione.

Art. 19 – Modalità di ritiro del premio

Il ritiro del premio dovrà essere effettuato personalmente dal vincitore, esclusi i casi di cui al presente articolo.

Il premio è cedibile, a condizione che il vincitore comunichi all'Associazione, entro i termini previsti dall'Art. 18, i dati completi dell'intestatario designato (nome, cognome, codice fiscale e documento di identità in corso di validità).

L'Associazione non assume responsabilità in caso di ripensamenti, dichiarazioni inesatte o invalidità della documentazione trasmessa.

Il premio sarà messo a disposizione per il ritiro all'interno del territorio della Provincia di Torino presso il luogo che sarà comunicato dall'Associazione in occasione della comunicazione di ritiro di cui all'art.18.

Per il ritiro del veicolo il vincitore, o l'intestatario designato, dovrà presentare:

- polizza di assicurazione RCA in corso di validità e intestata al soggetto intestatario;
- patente di guida in corso di validità;
- carta d'identità in corso di validità;
- biglietto vincente in originale.

La consegna del premio è in ogni caso subordinata all'assolvimento, da parte del vincitore, degli obblighi fiscali previsti dal presente Regolamento, ivi inclusa la ritenuta fiscale dovuta sul valore del premio ai sensi dell'Art. 21.

Art. 20 – Trattamento dei premi non ritirati

In caso di mancato ritiro del premio nei termini e con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il premio rimarrà nella disponibilità dell'Associazione promotrice, che potrà procedere alla sua rivendita.

Il ricavato derivante dalla rivendita del premio non ritirato sarà destinato al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, secondo le modalità, le priorità e le tempistiche individuate dagli organi competenti, anche mediante accantonamento per attività e progetti futuri coerenti con tali finalità.

Art. 21 – Obblighi fiscali e dichiarazione di valore

La presente manifestazione a premi è organizzata da Associazione Per Una Italia Migliore ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, riservato agli enti senza scopo di lucro con finalità assistenziali.

Il valore complessivo massimo della raccolta non supererà l'importo di euro 51.500,00 (cinquantunmilacinquecento/00), ai sensi della normativa vigente per le lotterie di cui all'art. 13 del D.P.R. 430/2001.

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'eventuale ritenuta fiscale dovuta sui premi assegnati è a carico del vincitore.

L'Associazione promotrice, ove previsto dalla normativa vigente, opererà in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo della ritenuta al momento della consegna del premio, ovvero richiedendone il versamento al vincitore prima della consegna stessa.

Il mancato versamento della ritenuta fiscale eventualmente dovuta entro i termini comunicati dall'Associazione comporta l'impossibilità di procedere alla consegna del premio, senza che ciò possa essere imputato all'Associazione promotrice.

L'Associazione si impegna a conservare la documentazione relativa al valore e all'acquisto dei premi, nonché ogni altro documento fiscale e amministrativo connesso alla presente manifestazione, per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Art. 22 – Responsabilità e spese accessorie

L'Associazione non è responsabile per eventuali difetti, guasti, non conformità o altre problematiche relative ai premi, la cui competenza ricade esclusivamente sul costruttore e/o sul rivenditore, in base alla natura e alle caratteristiche del veicolo assegnato.

La garanzia applicabile ai premi sarà quella prevista dalla normativa vigente in relazione alla tipologia del veicolo, fornita direttamente dal costruttore e/o dal rivenditore autorizzato.

Resteranno a carico esclusivo del Vincitore, o dell'intestatario designato, la polizza di assicurazione RCA obbligatoria.

I costi di intestazione del veicolo saranno a carico dell'Associazione.

Art. 23 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti alla presente lotteria sarà effettuato dall'Associazione, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione della presente lotteria, comprese le operazioni di assegnazione e ritiro dei premi e gli adempimenti legali e fiscali correlati.

I dati degli interessati non saranno resi pubblici, salvo espressa autorizzazione scritta da parte degli interessati.

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dagli artt. 15–22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità) contattando l'Associazione all'indirizzo e-mail gdpr@perunaitaliamigliore.it.

Art. 24 – Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data di avvio della presente manifestazione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e della normativa in materia di manifestazioni di sorte locali organizzate da enti senza scopo di lucro, nonché le norme fiscali, civili e penali ad esse collegate.

Restano inoltre fermi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e relativa disciplina nazionale).

Art. 25 – Pubblicità e comunicazione della manifestazione

La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso i canali ufficiali dell'Associazione Per Una Italia Migliore, tra cui il sito internet istituzionale, i social network, le campagne di comunicazione online e gli eventuali materiali informativi cartacei distribuiti tramite gli esercenti aderenti.

Tutte le comunicazioni al pubblico conterranno i riferimenti essenziali alla manifestazione, ivi compresi:

- la denominazione dell'Associazione promotrice;
- la tipologia della manifestazione (lotteria solidale locale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430);
- le finalità assistenziali;
- la data prevista per l'estrazione;
- il rinvio alla consultazione del presente Regolamento.

Il testo integrale del presente Regolamento sarà reso disponibile sul sito ufficiale dell'Associazione per l'intera durata della manifestazione.

Art. 26 – Eventuali modifiche, proroghe, riduzione premi o annullamento

L'Associazione promotrice si riserva la facoltà di modificare o prorogare la durata della presente manifestazione, secondo quanto previsto dall'Art. 6 del presente Regolamento. L'Associazione promotrice si riserva altresì la facoltà di annullare l'estrazione. In tale eventualità, l'Associazione provvederà al rimborso esclusivamente dei soggetti che abbiano effettivamente sostenuto il costo di acquisto dei biglietti, limitatamente agli importi regolarmente versati e incassati dall'Associazione stessa, con esclusione dei biglietti distribuiti a titolo gratuito.

Qualora le somme complessivamente incassate, al netto dei costi sostenuti per l'organizzazione della manifestazione, non risultino sufficienti a coprire integralmente gli importi richiesti a rimborso, l'importo disponibile sarà ripartito in modo proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto che abbiano presentato regolare richiesta di rimborso entro i termini indicati dall'Associazione.

Le modalità operative, i termini e la documentazione necessaria per la richiesta di rimborso saranno resi disponibili sul sito ufficiale dell'Associazione a decorrere dalla data di pubblicazione dell'annullamento.

Art. 27 – Accettazione del regolamento

La partecipazione alla presente manifestazione comporta l'integrale accettazione del presente Regolamento da parte di ciascun acquirente di uno o più biglietti, senza alcuna riserva.

Con l'acquisto del biglietto si dichiara di:

- aver preso visione del presente Regolamento, disponibile in forma integrale sul sito ufficiale dell'Associazione;
- accettarne tutte le disposizioni, nessuna esclusa;

- impegnarsi a rispettare le modalità e i termini previsti per la partecipazione, l'estrazione, l'assegnazione e il ritiro dei premi.

Art. 28 – Disposizioni finali

Variazioni

Eventuali variazioni ai termini e alle modalità previste dal presente Regolamento saranno sempre comunicate ai partecipanti prima della data di estrazione e, per quanto riguarda le fasi successive all'estrazione, ai vincitori interessati.

Cause di forza maggiore

In caso di eventi di forza maggiore o di provvedimenti delle autorità competenti che impediscano, in tutto o in parte, lo svolgimento della presente manifestazione secondo le modalità previste, l'Associazione si riserva la facoltà di modificarne le condizioni, sospenderla o annullarla, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Rinvio a Statuto e normativa

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano lo Statuto e i regolamenti interni dell'Associazione, nonché la normativa vigente in materia.

Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, applicazione, esecuzione o validità del presente Regolamento, qualora la controversia coinvolga soggetti qualificabili come consumatori ai sensi della normativa vigente, sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con soggetti diversi dai consumatori, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, esercenti, promotori, fornitori o altri soggetti autorizzati alla distribuzione dei biglietti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.